



## PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

**Nel merito, in principalità:** previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, assegnare l'autovettura meglio descritta in narrativa in via esclusiva al sig. Tommaso Todaro, con conseguente condanna della sig. [REDACTED] alla consegna della stessa all'attore.

**Nel merito, in via alternata:** previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, assegnare l'autovettura meglio descritta in narrativa alla sig. [REDACTED] con conseguente condanna della stessa al pagamento, in favore del sig. [REDACTED], di una somma pari al 50% del valore dell'autovettura, che si quantifica in € 4.500,00 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.

**In via istruttoria:** ammettere prova per interrogatorio formale della convenuta, sig.ra [REDACTED], e per testimoni sui seguenti capitoli:

1. Vero che, al momento dell'acquisto dell'autovettura Golf ST targata [REDACTED], [REDACTED] ha corrisposto il relativo acconto.
2. Vero che in quella sede il sig. [REDACTED] ha sottoscritto un contratto di finanziamento con la società [REDACTED] per il pagamento del saldo con rate mensili di € 280,95 cadauna.
3. Vero che tutte le rate sono state versate interamente dal sig. [REDACTED], come si evince anche dagli estratti conto prodotti sub documento n. 2 che si rammostrano al teste.

4. Vero che [redacted] ha sempre provveduto, in via esclusiva, al pagamento dell'assicurazione e del bollo, nonché a tutte le spese necessarie per la regolare circolazione del veicolo.
5. Vero che a metà febbraio 2006 il [redacted] ha sostenuto l'esborso di € 500,00 per la sostituzione degli pneumatici.
6. Vero che dalla proposizione del giudizio di separazione, [redacted] utilizza l'auto in via esclusiva.
7. Vero che, dalla proposizione del giudizio di separazione, [redacted] ha chiesto più volte alla moglie di poter utilizzare l'auto.
8. Vero che la moglie gli ha sempre negato l'utilizzo.
9. Vero che, in particolare, nel dicembre 2005 il [redacted] ha chiesto alla moglie l'auto per potersi recare a Roma col figlio Luca a trovare la propria madre e che, a fronte del diniego della moglie, vi si è dovuto recare in treno.
10. Vero che la scelta della casa coniugale era stata determinata dalla vicinanza al posto di lavoro del [redacted] (50 metri).
11. Vero che il [redacted] è attualmente ospite presso l'abitazione del fratello, che dista 11 km dal suo luogo di lavoro.
12. Vero che per tale spostamento il sog. todaroutilizza il furgoncino della ditta.
13. Vero che il [redacted] necessita dell'auto per le esigenze del figlio [redacted] con cui dal momento della separazione trascorre quasi tutti i fine settimana.
14. Vero che, in particolare, per andare a prenderlo [redacted] scuola, a Basiglio (MI 3), [redacted] usa il furgoncino della ditta, quando disponibile.
15. Vero che per spostarsi la sera [redacted] usa in prestito, quando possibile, l'autovettura Smart di proprietà del fratello.

16. Vero che in più occasioni gli amici del [REDACTED] lo hanno accompagnato in macchina anche con il figlio [REDACTED].

Si indicano a teste i sigg.ri: [REDACTED], residente in Vernate (MI), via Cardinale A.

I. Schuster n. 25; [REDACTED], residente in Milano, via Certosa n. 133; [REDACTED], residente in Basiglio (MI), via Larice n. 212; [REDACTED], residente in Morena (Roma), via Stazione di Ciampino.

Si chiede, inoltre, ammettersi Ctu atta a quantificare il valore della Golf ST targata [REDACTED] alla data del gennaio 2003 ed alla data attuale, nonché a quantificare il valore di utilizzo della medesima.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



istruttoria ovvero in quella ritenuta di giustizia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 comma II c.c., costituire in favore della convenuta diritto di usufrutto sull'autoveicolo *de quo* nel prevalente e prioritario interesse del figlio minore Luca.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

**In via istruttoria**

Si chiede volersi ammettere prova per interpellio, nonché per testi, sulle circostanze di seguito formulate:

- 1) Vero che il [REDACTED] ha concesso volontariamente in uso l'autovettura Golf ST, [REDACTED] fin da prima dell'instaurarsi della procedura di separazione;
- 2) Vero che la [REDACTED] ha sempre utilizzato l'autovettura de qua anche dopo l'instaurarsi della procedura di separazione;
- 3) Vero che, fino all'instaurazione della presente procedura, il [REDACTED] [REDACTED] non aveva mostrato rimostranza alcuna circa l'utilizzo dell'autovettura di cui è causa;
- 4) Vero che la [REDACTED] utilizza l'autovettura de qua per esigenze famigliari ed in particolare per accompagnare il figlio a scuola;
- 5) Vero che la scuola media di Basiglio (Milano3) frequentata dal figlio Luca dista alcuni chilometri dall'abitazione;
- 6) Vero che il [REDACTED] nel 1998, aveva imposto alla Sig.ra [REDACTED] di dimettersi dalla propria attività lavorativa, perché voleva che la moglie si occupasse della gestione amministrativa della [REDACTED] [REDACTED];
- 7) Vero che, nell'aprile 2001, alla [REDACTED] veniva imposto dal [REDACTED] di lasciare il lavoro presso la [REDACTED];
- 8) Vero che la [REDACTED] dal 2001 ha svolto occupazioni precarie;
- 9) Vero che la [REDACTED] attualmente lavora con un contratto a tempo determinato con scadenza prevista per il 20.04.2006;

10) Vero che il [redacted] versava a titolo di mantenimento una somma mai superiore a € 290,00 a fronte di € 2.000,00 stabiliti dal Giudice della separazione;

11) Vero che il [redacted] per esigenze personali usa l'autovettura Smart tg. [redacted]

12) Vero che i [redacted] hanno recentemente sostituito la Fiat Doblò tg. [redacted] con una Mercedes Vito targata [redacted]

Si indicano a testi i Sigg.ri [redacted], [redacted] n. [redacted] Cell. [redacted]

Si chiede ammettersi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.

Si chiede che il Giudicante ordini, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dei certificati di proprietà delle autovetture Fiat Doblò [redacted], SMART [redacted]

[redacted] e Mercedes Vito [redacted]

Con osservanza.

Milano, 19 Aprile 2007.

19/4/07

16 G.T.

U

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 17.03.05 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la sig.ra [REDACTED] chiedendo di assegnare a sé l'auto Golf ST tg. [REDACTED] in via esclusiva, con conseguente condanna della convenuta alla consegna della stessa all'attore; in via alternativa assegnare l'auto alla [REDACTED] con conseguente condanna della stessa al pagamento, in favore del [REDACTED] di una somma pari al 50% del valore dell'autovettura, quantificato in euro 4.500,00 o altra diversa somma risultante in corso di causa.

A sostegno delle domande l'attore esponeva che:

- in data 13.04.96 si univa in matrimonio con la sig. [REDACTED], adottando il regime di comunione dei beni;
- in data 24.01.2000 acquistava l'auto sopra descritta versando un acconto e sottoscrivendo per il saldo un finanziamento con la società [REDACTED] con rate mensili di euro 280,95 cad.; somme sempre interamente versate dal solo attore;
- era pendente tra le parti, dinanzi al Tribunale di Milano, un giudizio per la separazione personale dei coniugi e dalla proposizione del predetto giudizio [REDACTED] utilizzava in via esclusiva l'autovettura;
- versava in precarie condizioni economiche ed intendeva alienare la predetta autovettura per ricavare somme, onde far fronte a necessità proprie e del figlio, senza però ottenere alcun riscontro dalla convenuta.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità ed improponibilità delle domande attoree essendo ancora sussistente tra le parti il regime di comunione dei beni e non essendo, di conseguenza, proponibile alcuna azione di divisione c/o di assegnazione dell'autoveicolo de quo; in subordine, chiedeva la sospensione del presente giudizio fino al momento dello scioglimento della comunione e, dunque, fino al passaggio in giudicato della pronuncia di separazione.

Dopo aver riepilogato le vicende processuali della causa di separazione, nel merito contestava la fondatezza delle domande proposte, non essendo rispondente al vero che l'attore versava in precarie condizioni economiche ed essendo, invece, l'utilizzo della predetta autovettura da parte della convenuta funzionale alle esigenze del figlio minore a

lei affidato. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di assegnazione formulata dall'attore, la condanna di quest'ultimo al pagamento in favore della convenuta del 50% del valore dell'autovettura e, ai sensi dell'art. 194 co. II c.c., costituire in favore della convenuta diritto di usufrutto sull'auto *de qua* nel prevalente e prioritario interesse del figlio minore Luca.

Concessi i termini per le memorie di cui agli artt. 180 e 184 c.p.c., all'udienza in data 15.05.06 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19.04.07 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, dopo aver assegnato alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande proposte dall'attore sono tutte inammissibili ed improponibili e devono, pertanto, essere tutte respinte.

Ed invero, tra i coniugi [REDACTED] sussiste attualmente un regime di comunione legale, atteso che ancora non è intervenuta una pronuncia definitiva sulla separazione personale dei coniugi.

Infatti la comunione legale dei beni si scioglie al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, mentre è pacifico che il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, dato il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento, non spiega in proposito alcun effetto (Cass. civ. n. 9325/98). Non risulta dunque proponibile alcuna domanda di divisione ovvero di assegnazione dell'autoveicolo in pendenza del giudizio di separazione e dunque sussistendo ancora il regime di comunione dei beni tra i coniugi (Cass. n.4351/2003).

L'accoglimento di tale eccezione rende superfluo procedere alla disamina del merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) respinge tutte le domande proposte dall'attore perché inammissibili ed improponibili attesa la sussistenza attuale del regime di comunione legale tra i coniugi [REDACTED]

2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3329,16, di cui euro 1800,00 per onorari, euro 1524,00 per diritti ed euro 5,16 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 31.08.2007.

Il Giudice

Valter Colombo

